

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 152 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Guglielmo Antonio MANZO, Gianluca ZINCI, Sabatino SELVAGGIO e della società S.S. AREZZO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Guglielmo Antonio MANZO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S. S. Arezzo S.r.l., dal 17/05/2024, violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della S. S. Arezzo S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (decorrenti dal 10/03/2025) da Selvaggio Sabatino in qualità di socio della Gelmax S.r.l., società neo costituita che in data 10 marzo 2025 ha acquisito il 99% del capitale sociale della S.S. Arezzo S.r.l., in conseguenza della scissione parziale della New Energy Gas e Luce S.p.A., già detentrica del capitale della società sportiva, in quanto depositata tardivamente oltre i termini del soccorso istruttorio, la documentazione attestante: a) i documenti di identità in corso di validità e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5, lett. b) e c) dell'art. 20-bis delle NOIF;

Gianluca ZINCI, n.q. di segretario generale e procuratore con poteri di rappresentanza con la Federazione Italiana Gioco Calcio e le Leghe della S. S. Arezzo S.r.l., dal 16/01/2025, violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per avere omesso di vigilare nella sua qualità di segretario generale e procuratore con poteri di rappresentanza con la Federazione Italiana Gioco Calcio e le Leghe della S. S. Arezzo S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (decorrenti dal 10/03/2025) da: 1) Manzo Guglielmo Antonio, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Gelmax S.r.l., società neocostituita che in data 10 marzo 2025 ha acquisito il 99% del capitale sociale della S.S. Arezzo S.r.l., in conseguenza della scissione parziale della New Energy Gas e Luce S.p.A., già detentrica del capitale della società sportiva, in quanto depositata tardivamente il 26 marzo 2025 prima dell'attivazione del soccorso istruttorio la visura camerale della SS. Arezzo S.r.l. e oltre i termini del soccorso istruttorio, la documentazione attestante: a) il documento di identità in corso di validità e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5, lett. b) e c) dell'art. 20-bis delle NOIF; b) i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati, secondo quanto previsto al 5° comma, lett. D) dell'art. 20-bis delle NOIF, non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'acquisizione; 2) Selvaggio Sabatino in qualità di socio della Gelmax S.r.l., società neo costituita che in data 10 marzo 2025 ha acquisito il 99% del capitale sociale della S.S. Arezzo S.r.l., in conseguenza della scissione parziale della New Energy Gas e Luce S.p.A., già detentrica del capitale della società sportiva, in quanto depositata tardivamente oltre i termini del soccorso istruttorio, la documentazione attestante: a) il documento di identità in corso di validità e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5, lett. b) e c) dell'art. 20-bis delle NOIF;

Sabatino SELVAGGIO, n.q. di socio della Gelmax S.r.l., società neocostituita che in data 10 marzo 2025 ha acquisito il 99% del capitale sociale della S.S. Arezzo S.r.l., in conseguenza della scissione parziale della New Energy Gas e Luce S.p.A., già detentrica del capitale della società sportiva, violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del C.G.S., per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all'art. 20-bis delle NOIF, il documento di identità in corso di validità e le autocertificazioni relative ai requisiti di cui al comma 5, lett. b) e c) dell'art. 20-bis delle NOIF;

S.S. AREZZO SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Guglielmo Antonio MANZO,
 - Sig. Gianluca ZINCI,
 - Sig. Sabatino SELVAGGIO,
 - Società S.S. AREZZO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Guglielmo Antonio MANZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione commutato, a richiesta dell'interessato, in € 2.400 (duemilaquattrocento/00) per il Sig. Guglielmo Antonio MANZO,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione commutati, a richiesta dell'interessato, in € 1.200 (milleduecento/00) per il Sig. Gianluca ZINCI,
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sabatino SELVAGGIO,
 - € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S. AREZZO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina